



*Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti*

**CAPITANERIA DI PORTO**

**ROMA**

**Sezione Tecnica/Sicurezza e Difesa Portuale**

Viale Traiano N. 37, 00054 FIUMICINO (Roma)

e-mail: [cproma@mit.gov.it](mailto:cproma@mit.gov.it) - [cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it](mailto:cp-romafiumicino@pec.mit.gov.it)

Tel. 06/656171 - 0665617303

**ORDINANZA**

**ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFE SERVIZIO ANTINQUINAMENTO**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Roma:

- VISTA** la licenza di concessione nr.2/2023 del 08.11.2023 (Rep. n.173/2023) rilasciata da questo Comando, con la quale è stato rinnovato per ulteriori 4 (quattro) anni l'affidamento alla Ecolroma s.r.l. per l'esercizio del servizio per la prevenzione e bonifica degli inquinamenti nel porto canale e nella rada di Fiumicino, incluso lo specchio acqueo in cui insistono le piattaforme per navi petrolifere R1 e R2, sia in assenza che in presenza di navi all'ormeggio già assentito in concessione alla suddetta Società con precedente atto formale nr.131 (repertorio nr.289) del 05.07.2010;
- VISTA** l'istanza della Società Ecolroma Srl prot. n. 07/2026 del 28.02.2026, assunta al prot. n. 5366 del 03.03.2026, relativa all'adeguamento tariffario dei servizi antinquinamento in base agli indici ISTAT del mese di Gennaio 2026 pari al 0,8%;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n. 22/2025 in data 27.02.2025 riguardante il riordino delle tariffe in vigore;
- VISTA** la propria ordinanza n. 76/2003 del 15.12.2003 con la quale è stato approvato il Regolamento per le operazioni ai terminali petroliferi nella rada di Fiumicino;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 107/2014, in data 02.10.2014, con la quale venivano modificati l'art. 4 e l'art. 9 del suddetto Regolamento;
- VISTI** gli artt.17, 66 e 68 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento Navigazione marittima;
- RITENUTO** opportuno garantire una prontezza operativa del servizio antinquinamento alle navi presenti alle piattaforme denominate R1 e R2 distanti dalla costa 3 miglia;
- CONSIDERATA** la necessità di mantenere un'elevata operatività del servizio antinquinamento, in virtù del primario interesse della salvaguardia e della tutela dell'ambiente marino;

**DETERMINA**

di concedere un aumento dello **0,8%** sulle tariffe in vigore, ricalcolate nelle misure di seguito indicate e pertanto,

## **ORDINA**

### **Articolo 1 Decorrenza**

Sono approvate con decorrenza dalla data di emissione della presente Ordinanza le tariffe di cui ai seguenti articoli relative al servizio in concessione alla Ecolroma s.r.l., in virtù della licenza di concessione in premessa citata, per la prevenzione e la bonifica degli inquinamenti nel porto canale e nella rada di Fiumicino, incluso lo specchio acqueo ove insistono le piattaforme denominate R1 e R2, sia in assenza che in presenza di navi all'ormeggio, per come già ivi disciplinato.

### **Articolo 2 Tariffe per il servizio di assistenza alle piattaforme**

Per l'assistenza e la vigilanza ai fini della prevenzione dell'inquinamento durante le operazioni di caricazione/dscarica alle piattaforme R1 e R2 e nel caso in cui si effettuino particolari e straordinari lavori di riparazione o manutenzione con uso di fiamma libere o saldature elettriche, così come disciplinate dal *"Regolamento per le operazioni ai terminali petroliferi nella rada di Fiumicino"*, approvato con ordinanza n.76/03 e modificato con ordinanza 107/2014 in data 02.10.2014, sono fissate le seguenti tariffe nella misura oraria indicata:

| Tipo di servizio                                               | Tariffa oraria |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Assistenza prevenzione inquinamento piattaforma R1             | € 490,63       |
| Assistenza prevenzione inquinamento piattaforma R2             | € 251,94       |
| Mancato ormeggio per mancata o ritardata disdetta del servizio | € 237,25       |

### **Articolo 3 Tariffe per interventi di bonifica**

Gli interventi di bonifica effettuati presso le piattaforme R1 e R2 ed accorsi durante le operazioni di caricazione/dscarica sono ricompresi nell'attività di assistenza di cui all'articolo precedente, con discendente applicazione della relativa tariffa oltre la corresponsione del costo di materiali ed attrezzature all'uopo impiegati.

Per gli interventi di contenimento e bonifica realizzati nelle acque del fiume Tevere nel tratto portuale di Fiumicino compreso tra l'imboccatura e il ponte 2 Giugno sono determinate, per l'intera durata dell'intervento, le seguenti tariffe nella misura oraria indicata:

| Tipo di servizio                                                                                                                           |                               | Tariffa oraria           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Impiego di panne galleggianti riutilizzabili (compresa la pulizia e manutenzione delle stesse)                                             | fino alla 96 <sup>a</sup> ora | € 1,59 x metro lineare/h |
|                                                                                                                                            | per le ore successive         | € 0,81 x metro lineare/h |
| Impiego unità navali "NATALE AMATO", "RANA", "OTAMA", completo di motobarche da rimorchio, armate ed equipaggiate e complessivo di consumi |                               | € 503,91                 |
| Impiego skimmer discoil                                                                                                                    |                               | € 339,46                 |
| Impiego botte spurgo aspirante carrellabile per ritiro acque oleose con operatore                                                          |                               | € 284,72                 |
| Impiego motopompa ad alta pressione 250 bar con operatore                                                                                  |                               | € 194,67                 |

|                                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Impiego motobarca ALESSIO e TENDER ONE o similari armati ed equipaggiati, comprensivo di consumi                            | € 188,52 |
| Il costo per il conferimento del prodotto recuperato al produttore del rifiuto sarà addebitato con la maggiorazione del 15% |          |
| Personale specializzato antinquinamento                                                                                     | € 56,40  |
| Camioncino con autista                                                                                                      | € 71,24  |
| Camioncino con gru e autista                                                                                                | € 81,65  |

#### **Articolo 4**

##### **Tariffe per ispezioni giornaliere**

Per le 2 (due) ispezioni giornaliere (una al mattino e una al pomeriggio), in assenza di navi alle piattaforme ed in condizioni meteo favorevoli, previste dall'art. 4 dell'Ordinanza n.76/2003 del 15 dicembre 2013 come modificata dall'ordinanza nr.107/2014 del 02.10.2014 di questo Comando, sono fissate le seguenti tariffe:

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Ispezioni in assenza di navi all'ormeggio n.2 volte al giorno | € 3468,30 |
| Ispezioni in assenza di navi all'ormeggio n.1 volta al giorno | € 1734,23 |
| Stand-by per ispezioni a mare                                 | € 1238,77 |

Gli importi di cui agli artt. 2, 3, e 4 sono da intendersi riferiti alle prestazioni di specie rese, indifferentemente, sia in orario diurno che notturno ed in giorni sia feriali che festivi.

#### **Articolo 5**

##### **Tariffe per altre prestazioni**

Qualsiasi altra eventuale prestazione resa dalla Ecolroma s.r.l. in favore di soggetti committenti/fruitori, non espressamente contemplata dalle precedenti tabelle tariffarie, sarà oggetto di contrattazione privata tra la Ecolroma s.r.l. ed il soggetto committente.

#### **Articolo 6**

##### **Calcolo della durata dei servizi**

La durata del servizio di assistenza alle piattaforme R1 e R2 di cui all'art. 2 è da calcolarsi dall'attacco delle manichette fino a trenta minuti dopo il distacco definitivo delle stesse, ivi comprendendo anche eventuali operazioni di bonifica effettuati in detta occasione i cui tempi d'intervento sono da computarsi sino al termine delle operazioni medesime in aggiunta al tempo conteggiato per il servizio di prevenzione antinquinamento.

Per gli interventi di contenimento e bonifica nelle acque portuali del fiume Tevere la durata del servizio è da calcolarsi dalla richiesta d'intervento fino a termine esigenza.

Le frazioni d'ora inferiori alla mezz'ora sono da conteggiarsi come mezz'ora intera.

#### **Articolo 7**

##### **Richiesta del servizio**

Il servizio previsto dal precedente articolo 2 è richiesto all'occorrenza direttamente dal raccomandatario, previo rilascio di pertinente autorizzazione all'ormeggio della nave da parte dell'Autorità Marittima.

La società concessionaria è tenuta a comunicare all'Autorità Marittima, e nella specie alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Roma, gli orari di inizio e termine del servizio.

Ogni e qualsiasi inconveniente che possa rendere indisponibile, causare ritardi o avere ripercussioni sul servizio in concessione deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima.

## **Articolo 8**

### **Revoca della richiesta**

Nel caso di mancata o ritardata disdetta del servizio, qualora il mezzo navale deputato abbia già compiuto il trasferimento per espletare l'attività di assistenza, viene addebitato, con applicazione della relativa tariffa oraria di cui all'art.2, l'importo commisurato al periodo di effettivo impiego del mezzo a decorrere dal momento del suo disormeggio.

Nel caso in cui il mezzo non abbia ancora lasciato l'ormeggio, si riconosce un compenso nella misura forfettaria di € 196.85.

## **Articolo 9**

### **Interventi a favore di mezzi istituzionali**

In caso di prestazioni fornite per bonifiche di inquinamenti a carico dello Stato ovvero originati da mezzi istituzionali le tariffe di cui all'art. 3 sono ridotte del 30%.

## **Articolo 10**

### **Adeguamento delle tariffe al variare del costo del carburante**

Qualora nel periodo di vigenza della presente ordinanza tariffaria dovesse verificarsi un aumento del prezzo medio del carburante nella misura superiore al 10% le tariffe quivi fissate sono suscettibili di proporzionale adeguamento secondo l'incidenza percentuale della stessa variazione di prezzo sul costo complessivo del servizio.

## **Articolo 11**

### **Adeguamento delle tariffe secondo indice ISTAT**

Al fine di garantire il mantenimento dei valori delle tariffe ai livelli dei prezzi medi al consumo, le stesse sono soggette annualmente ad adeguamento secondo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, prendendo come riferimento il relativo indice rilevato nel mese di gennaio di ciascun anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. A tal fine la società concessionaria dovrà presentare, a febbraio di ogni anno, all'Autorità Marittima apposita richiesta, corredata di listino tariffario aggiornato secondo le modalità sopra indicate, per l'apposizione del pertinente visto di approvazione.

## **Articolo 12**

### **Fatturazione del servizio**

La società concessionaria non può riscuotere alcuna somma per i servizi resi se non in base ad emissione di regolare fattura, redatta nei modi di legge.

Le fatture emesse dalla società concessionaria devono essere saldate:

- per navi estere: entro 5 giorni dalla partenza della nave;
- per navi nazionali: entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Trascorsi tali termini la società concessionaria applicherà gli interessi di mora per ritardato pagamento, così come previsto dalla normativa in vigore.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni finali**

L' Ordinanza n. 22/2025 del 27.02.2025, citata in premessa, è da ritenersi abrogata e sostituita dalla presente.

Fiumicino, (vds data di registrazione)

**IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Emilio CASALE**

\*Firma autografa sostituita da indicazioni a  
stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Dlgs. 39/1993

Firmato Digitalmente da Signed by:

EMILIO CASALE

In Data/On Date:  
lunedì 9 marzo 2026 13:09:57